

(N. 966)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CEMMI, PIECHELE, BRAITENBERG, SPASARI, SIBILLE,  
BUSSI, SPAGNOLLI, BENEDETTI, VACCARO e PEZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1955

Norma interpretativa della legge 27 dicembre 1953, n. 959, concernente modificazioni al testo delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana.

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo una lunga, fiduciosa attesa, le popolazioni delle nostre valli montane salutarono come un provvedimento natalizio la legge 27 dicembre 1953, n. 959, istitutiva di un sovracanone a vantaggio dei territori compresi nei bacini imbriferi montani e a carico dei locali concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, in sostituzione degli oneri loro incombenti a sensi dell'articolo 52 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, 11 dicembre 1933, n. 1775.

La determinazione del perimetro dei bacini imbriferi montani è demandata al Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste.

A questo compito il Ministro dei lavori pubblici ha provveduto in termine, ma in modo che si ritiene non conforme agli intendimenti del legislatore, coi decreti pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955.

Perchè si possano rettamente apprezzare i motivi ispiratori del presente disegno di legge, si ritiene opportuno richiamare brevemente i precedenti e le finalità della suddetta legge 27 dicembre 1953, n. 959.

L'articolo 52 del vigente testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, che riconosce ai Comuni rivieraschi di grandi derivazioni idroelettriche un concreto diritto a partecipare ai benefici della produzione, anche in rifusione dei danni causati dagli impianti, è rimasto pressochè lettera morta, specie nei riguardi dei piccoli Comuni montani, per un complesso di cause di ordine tecnico, organizzativo, finanziario.

Partendo da questa constatazione, il legislatore, facendosi interprete di una indiscutibile esigenza universalmente sentita e insistentemente proclamata, ha reso finalmente operante, dopo oltre venti anni, con la legge 959, l'anzidetto articolo 52 del testo unico, riguardo ai territori dei bacini imbriferi montani, sosti-

tuendo l'onere in natura con un sovraccanone in denaro. †

Considerando poi che il bacino imbrifero montano, sempre tipicamente inteso come una vallata, rappresenta sotto ogni aspetto una unità inscindibile, tutta interessata alle trasformazioni idrodinamiche che si verificano in essa in dipendenza delle opere idroelettriche, in qualunque punto del territorio vallivo esse siano, ha voluto abbandonare il concetto ristretto di Comune rivierasco, per attuare una armonica distribuzione di vantaggi a tutto il territorio del bacino imbrifero montano, secondo una visione di insieme e piani organici di interventi attuati o dal consorzio dei Comuni interessati o, in mancanza di questo, dal Ministro dei lavori pubblici.

Entrata in vigore la legge n. 959, parve finalmente raggiunta la mèta finale, sembrando che il Ministro dei lavori pubblici non avrebbe potuto non tradurre nei suoi decreti di delimitazione dei bacini imbriferi montani, con estrema facilità e semplicità, il ben noto pensiero del legislatore.

Ma con i decreti come sopra pubblicati, a parere dei proponenti e di tutti gli organismi che studiarono il problema e concorsero a tradurre la soluzione in provvedimento legislativo, la volontà del legislatore non è stata rettamente interpretata ed è stata, anzi, spessissimo del tutto travisata.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con sua deliberazione plenaria dell'8 aprile 1954, ha definito rettamente l'entità fisica denominata bacino imbrifero montano come « una vallata », pur fissandone nello stesso tempo la quota, in via di massima, a cinquecento metri sul livello del mare, con riserva di esaminare, caso per caso, gli elaborati degli uffici tecnici, al fine di eliminare eventuali incongruenze.

Ora, i decreti ministeriali delimitanti i bacini imbriferi montani ignorano del tutto la suddetta definizione e includono nel perimetro di tali bacini praticamente tutti i territori compresi o meno nelle vallate di produzione idroelettrica, e perfino capoluoghi di Provincia decisamente di pianura, purchè abbiano quote altimetriche superiori, secondo le Regioni, ai trecento o ai cinquecento metri sul mare, anche se lontanissimi dalla zona veramente montana del bacino imbrifero, anche

se le loro acque non alimentano affatto un sistema idrodinamico, collegato in qualche modo con la produzione idroelettrica del bacino montano; territori questi che si sono sempre completamente disinteressati al provvedimento in esame, perchè lo hanno costantemente considerato estraneo ai loro diritti, addirittura come *res inter alios acta*: e ciò in aperto contrasto col successivo voto — 12 ottobre 1954 — del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Mentre poi per tutto il resto del territorio nazionale venne adottata la quota altimetrica di metri 300, per il Piemonte e la Lombardia e parte del Trentino, salvo una eccezione, la quota adottata è di metri 500.

Con simile procedura si sono raggiunti dei risultati ben lontani dalle intenzioni del legislatore e cioè:

a) si è completamente disatteso il concetto basilare e costante di bacino imbrifero montano inteso come vallata;

b) i mezzi finanziari che dovevano essere, nell'intendimento del legislatore, posti a disposizione dei bacini imbriferi montani interessati alla produzione idroelettrica, per interventi massicci ed efficaci, sono stati polverizzati fra un complesso di quasi quattromila Comuni, in modo che i vantaggi derivanti dal sovraccanone si rivelano di nessun valore effettivo. E sembra quasi scherno dire ai nostri Comuni che la tanto attesa e decantata provvidenza si risolve in poche centinaia di migliaia di lire all'anno, e che rappresenta il controvalore di una rinuncia, loro imposta, a beneficio di vastissime zone estranee ed assai meno bisognose. Tanto varrebbe rimanere fissi al concetto di Comune rivierasco, studiando un'altra formula per rendere efficiente l'articolo 52 del testo unico;

c) si sono pregiudicate le possibilità di dare vita a delle comunità montane salde ed efficienti, perchè, nella pletora dei Comuni che dovrebbero partecipare ai benefici della legge 959, sarà quasi impossibile raggiungere un qualsiasi accordo di carattere consorziale;

d) mentre la legge ha voluto identificare nel medesimo territorio i beneficiari e i debitori del sovraccanone, vengono inclusi nel bacino imbrifero i Comuni dei quali una sia pur trascurabile porzione del loro territorio

supera i 500 o i 300 metri sul mare, ma vengono esclusi dall'obbligo del sovraccanone gli impianti che, pur essendo localizzati in detti Comuni, hanno le opere di presa ad altezza inferiore a tali quote.

E si dà il caso di Comuni posti nel cuore di una vallata, esclusi dal bacino imbrifero montano, mentre tutti gli altri Comuni a valle ed a monte vi sono compresi;

e) si è completamente dimenticato che il sovraccanone è destinato a sostituire un onere già sancito fin dal 1933 e attribuito a territori che hanno subito e subiscono danni in dipendenza degli impianti idroelettrici;

f) si è dato origine in tutti i territori che rettamente si considerano beneficiari delle provvidenze in esame, a un più che giustificato moto di aspra reazione.

Nessuno degli inconvenienti sopra lamentati si potrà eliminare se non facendo coincidere il bacino imbrifero con la vallata. Per quanto riguarda poi la adozione della quota 300 o 500, pare ben difficile ai proponenti concepire un bacino imbrifero in certo qual modo pensile, nel quale sono compresi cioè i fianchi delle vallate per la parte superiore alle suddette quote e dal quale resta escluso tutto il resto della valle e quindi anche il fiume che ne raccoglie le acque e che condiziona addirittura la esistenza del bacino imbrifero. Secondo i decreti ministeriali in esame sarebbe possibile configurare un bacino imbrifero addirittura senza acqua.

Anche per costante parere di tutti gli organi rappresentativi della montagna, ripetutamente illustrato al Ministero dei lavori pubblici, il bacino imbrifero montano deve coincidere con la vallata in cui hanno sede gli impianti idroelettrici e che rappresenta un territorio omogeneo, sotto l'aspetto topografico, idrodinamico ed economico. Invero il legislatore, come risulta dall'*iter* del provvedimento, ha inteso riferirsi con la locuzione « bacino imbrifero montano », al caso tipico di una vallata che, partendo da quote elevate, viene man mano a perdere le caratteristiche di montanità, quando sbocca in pianura o in un bacino lacuale che non fa più parte del sistema idroelettrico.

L'altitudine del fondo valle non è mai stata considerata dal legislatore come fattore determinante di questa caratteristica montana, perchè, quando le montagne latitanti ad esso fondo valle hanno una certa altitudine, è ovvio che esse determinano il carattere montano di tutta la valle, poichè il fondo appartiene al sistema montuoso, come esso appartiene al fondo valle.

Solo in base a questi concetti verrà attuato il principio inequivocabilmente espresso dal legislatore secondo il quale il sovraccanone è onere sostitutivo concesso a rifusione di danni prodotti dalle derivazioni idroelettriche.

Ed a questo proposito è facile constatare come questi danni permanenti, più che sulle alte quote, sono spesso sensibili ed evidenti nel fondo valle, per la sottrazione totale dell'acqua all'industria, all'artigianato, all'agricoltura e spesso agli stessi abitati, con le conseguenti gravissime alterazioni nelle culture, con la fine di ogni attività connessa con i trasporti fluviali e con la pesca; per i periodici sconvolgimenti primaverili, estivi ed autunnali; con la impossibilità della bonifica igienica degli abitati ed, a volte, con terribili disastri.

Qualsiasi altra definizione estensiva o restrittiva del bacino imbrifero montano tradisce il pensiero del legislatore, svuota la legge di tutto il suo contenuto e, da potente mezzo di progresso per gran parte della nostra montagna, ne fa un motivo di discordia e di recriminazione.

Da qualche parte si osserva marginalmente che, se attuando la proposta che abbiamo l'onore di presentare si eliminano gli inconvenienti della polverizzazione dei proventi del sovraccanone, pure esistono anche nelle vallate montane dei Comuni che non versano in particolare stato di bisogno.

È facile rispondere che l'inconveniente della partecipazione di questi enti ai benefici della legge 959 è superato in partenza, poichè le opere da realizzare coi detti proventi saranno decise o dal consorzio dei Comuni, che terrà conto logicamente di tutti gli elementi sociali ed economici, o dal Ministro dei lavori pubblici, in relazione al bisogno ed ai danni provocati dalle derivazioni idroelettriche.

Quanto poi alla conformità del disegno di legge che si presenta alla legge n. 959, oltre

a richiamare gli autorevoli pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si può osservare che alcuni dei decreti ministeriali delimitanti i bacini imbriferi montani (a parte la quota altimetrica) hanno esattamente limitato il perimetro dei bacini medesimi alla vallata di produzione idroelettrica.

Se poi il Ministro dei lavori pubblici ritenesse poco agevole, per la imperfezione dei testi legislativi (inevitabile, data la grande varietà delle situazioni locali) la determinazione dei detti perimetri, si potrebbe anche disporre che a ciò si può provvedere per legge.

I proponenti sono dell'avviso che questo disegno di legge vada sollecitamente approvato, per riportare la legge 959 nel suo solco naturale e per riportare altresì la tranquillità e la

fiducia nel Parlamento e nell'Esecutivo in terre di montagna nelle quali, spesso, l'unica tangibile risorsa è rappresentata dai proventi della legge in esame: terre la cui miseria non è certo inferiore a quella che travaglia altre Regioni del nostro Paese, per le quali il legislatore ha creduto necessario intervenire in modo veramente formidabile, anche attraverso organismi nuovi, potentemente dotati di mezzi finanziari; terre che non chiedono, con questa legge, alcun sacrificio al bilancio dello Stato e che, se trascurate nei loro legittimi interessi, non possono non considerare con occhio severo e critico i massicci stanziamenti anche recentemente annunciati, a carico del bilancio nazionale, per altre zone di montagna non certo più bisognose di loro.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Per bacino imbrifero montano, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve intendersi tutto il territorio di una vallata le cui acque defluiscono in un corso d'acqua collettore dei relativi affluenti, dalle origini fino alla sezione fluviale ove si abbandona l'ultimo Comune che abbia le caratteristiche fisiche di Comune montano, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

##### Art. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto, in sostituzione di quelli già emanati in data 14 dicembre 1954, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, quali sono i « bacini imbriferi montani » nel territorio nazionale, e determina, in base ai criteri di cui all'articolo 1, il perimetro di ognuno.

Tale determinazione deve essere adottata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.